



Comune di Gorgoglione

Provincia di Matera

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 14 del 29.09.2014	Oggetto: Imposta Unica Comunale – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) . Anno 2014.
------------------------	---

L'anno Duemilaquattordici addi venticinove del mese di settembre alle ore 16,00 e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, essendosi convocati i Consiglieri comunali nei modi di legge, si sono i medesimi riuniti in sessione ordinaria e in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione,

Al momento della votazione sul punto all'ordine del giorno risultano:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	FILIPPO GIUSEPPE	X	
2	VETERE ROSARIA	X	
3	COSTA MILENA	X	
4	LEONE CARMELA	X	
5	LAURIA ANTONIO	X	
6	LEONE MARIO	X	
7	FILIPPO GIUSEPPE	X	
8	URGO CLAUDIO DOMENICO	X	
9	NIGRO CARMINE	X	
10	CAPALBI VENTURINO	X	
11	ABBONDANZA MARIA ROSARIA	X	
TOTALE		11	0

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe Romano.
- Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giuseppe Filippo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine.

Premesso

che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 5 e 6 del " Regolamento comunale sui controlli interni " approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.1.2013 – esecutiva - , ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :

- il responsabile del servizio finanziario – amministrativo (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio (art. 153 – 4° comma- DLgs n.267/2000) :

#### Il Presidente

Invita il vice sindaco Vetere ad illustrare

al consesso la proposta iscritta al punto n. 5 dell'o.d.g. emarginata in oggetto

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione .

A seguito della ultimazione del dibattito consigliere , il presidente indice votazione per alzata di mano per la approvazione del presente punto all'o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore: Presenti 11 , votanti 11 di cui astenuti 3 ( Nigro – Abbondanza – Capalbi); favorevoli 8 , contrari 0

#### Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione del Presidente ;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Vista la legge di stabilità 2014 approvata con legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

Atteso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 18-7-2014, pubblicato sulla GU n.169 del 23-7-2014;

Atteso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e successive modificazione, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI ( 31 ottobre e 16 dicembre) : per il comune di Gorgoglione varrà soltanto la scadenza del 16.12.2014;
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014

differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014 e il saldo in data 16 dicembre 2014;
- non è dovuto acconto, come nella fattispecie, ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna, immediatamente eseguibile, che per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) – all'art. 38, comma 3 fissa un riparto del carico tributario complessivo tra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo del tributo a carico dell'utilizzatore e della differenza a carico del possessore, riservando al consiglio comunale di stabilire la percentuale tra i predetti limiti e che l'art. 46 fissa l'importo minimo di versamento;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 1 x mille per abitazioni principali e 1,00 x mille per tutte le altre tipologie di immobili;

Richiamato l'art. 41 del regolamento IUC che prevede una serie di esenzioni;

Stimato in €. 35.053,90 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al regolamento IUC;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti con i relativi costi previsti in bilancio:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	88.678,95
2	Viabilità e circolazione stradale manutenzione strade (al netto oneri urbanizzazione)	80.678,95
3	Servizio parchi e tutela del verde	13.600,00
3	Protezione civile	7.260,00
4	Polizia locale	17.250,00
TOTALE		207.521,67

a fronte di un gettito di €. 35.053,90 (copertura 16,89 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni

dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 18-7-2014, pubblicato sulla GU n.169 del 23-7-2014, il termine per la approvazione del bilancio è stato ulteriormente prorogato al 30-09-2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione sopra indicata;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014

Fattispecie	Aliquota (x mille)
Abitazione principale e relative pertinenze	1,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Altri immobili	1,00

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stabilire , ai sensi dell'art. 35 comma 3 del regolamento IUC , la percentuale del 30% dell'ammontare complessivo del tributo a carico dell'occupante e del 70% a carico del proprietario e l'importo minimo del tributo da versare in € 5,00 ;
- 4) di stimare in €. 35.053,90 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi.

il consiglio comunale

Presenti 11 , votanti 11 di cui astenuti 0 , favorevoli 11 contrari 0

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

COMUNE DI GORGOGNONE

PROVINCIA DI MATERA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :

X

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : Imposta Unica Comunale – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  
. Anno 2014.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

\_\_\_\_\_ F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

\_\_\_\_\_ F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
- F.to Ins. Giuseppe FILIPPO -

IL SEGRETARIO  
-F.to Dr.Giuseppe ROMANO-

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio.**

timbro

Dalla Residenza Comunale, lì **03/10/2014**

**F.to** IL SEGRETARIO  
Dr. Giuseppe ROMANO

---

N. 451 Reg. Pubbl. del 03/10/2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata All'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal:**

**Lì, 03/10/2014**

IL SEGRETARIO  
**F.to Dr. Giuseppe ROMANO**

- 
- **La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 29/09/2014;**
  - x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4, D.L.gvo 267/2000);**
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi di legittimità e/o competenze (art.134, c.3° , D.L.gvo 267/2000);**

IL SEGRETARIO  
- **F.to Dr. Giuseppe ROMANO-**

**Dalla Residenza Comunale, lì 03/10/2014**

---